



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16**

OGGETTO: I.U.C. (Imposta Unica Comunale) - Approvazione tariffe TARI (tassa rifiuti) anno 2015

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria Urgente** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Meloni Antonio - Assessore	Sì
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore	No
4. Loi Aldo - Consigliere	Sì
5. Manca Francesco - Consigliere	Sì
6. Marotto Davide - Consigliere	Sì
7. Calleda Emanuele - Consigliere	Sì
8. Paba Katia - Consigliere	No
9. Pili Augusto - Consigliere	Sì
10. Poddie Iole - Consigliere	Sì
11. Fontana Paolo - Consigliere	Sì
12. Fontana Laura - Consigliere	No
13. Manca Sara - Consigliere	No
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor G. Loddo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto - legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, modificativi della disciplina della TARI;

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, già applicata da questo Comune fino al decorso anno 2013;

RICORDATO che la TARI:

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO in particolare il comma 683, a mente del quale: *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;

RICHIAMATO altresì l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTI i seguenti decreti emanati dal Ministro dell'Interno:

- 24 dicembre 2014, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi del sopra citato articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000, per l'esercizio 2015 è stato, dapprima, differito al 31 marzo 2015;
- 16 marzo 2015, con il quale detto termine è stato successivamente prorogato al 31 maggio 2015;
- 13 maggio 2015, con il quale il medesimo termine è stato, da ultimo, ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 30/11/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di Aritzo;

VISTO il capitolo "D", del sopra citato regolamento disciplinante la TARI, a mente del quale il Consiglio Comunale prevede annualmente, entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, la deliberazione di approvazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

TENUTO CONTO che ai fini dell'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui allegato 1 del D.P.R. 158/199, il Comune di Aritzo ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e quindi, rientra nell'area geografica del sud Italia;

RAPPRESENTATO che il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

CHE lo stesso il Piano Finanziario deve tenere conto degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'articolo 8.D del vigente Regolamento I.U.C., ai sensi del quale: "il tributo comunale dei rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"; "i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito";

VISTA La delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.11.2014 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario Anno 2014;

TENUTO CONTO che alla data odierna nessuna relazione illustrativa è pervenuta a questo Ufficio in merito alla modifica del Piano Finanziario approvato per l'esercizio 2014, lasciando dedurre che non dovrebbero esserci stati scostamenti nel piano dei costi rispetto al Piano Finanziario approvato con la richiamata delibera n.12/2014;

VISTO il Piano Finanziario approvato per l'anno 2014, nel quale si evidenzia che il **costo complessivo di gestione** del ciclo dei rifiuti, ascrivibile al precedente anno 2013, è stato di **€ 158.797,86** , di cui € 50.752,49 di costi fissi ed € 108.045,37 di costi variabili;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), la disciplina della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla Legge 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124;

CHE, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

1. l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
2. la possibilità (commi 651 – 652 Legge 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

ACCERTATO che, le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014;

RICORDATO che l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha permesso di derogare ulteriormente i criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO, pertanto, che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, *essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO, altresì, che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

TENUTO conto che il previgente regolamento TARSU prevedeva un sistema tariffario simile alle disposizioni impartite dal D.P.R. 158/1999;

CHE conseguentemente non si intende derogare alle disposizioni di determinazione delle tariffe previste dal D.P.R. 158/1999;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 660 della legge 147/2013: “Il Comune, in sede di fissazione annuale delle tariffe, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge n. 147/2013. In tal caso la relativa copertura deve essere disposta mediante apposite autorizzazioni di spesa che devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. È facoltà del Comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.”;

RITENUTO opportuno per esigenze finanziarie, considerare il **costo complessivo di gestione del servizio** da prendere a base per la determinazione delle tariffe **l'intero costo del servizio pari a € 158.797,86** di cui € 50.752,49 di costi fissi ed € 108.045,37 di costi variabili;

RICHIAMATO l'articolo 10.D del regolamento I.U.C. ai sensi del quale la tariffa è composta:

1. **da una quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
2. **da una quota variabile**, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

CHE, sempre ai sensi del citato articolo 10.D:

1. la tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**;
2. l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali;

RITENUTO razionale ripartire i costi del servizio da coprire sulla base della superficie complessiva;

TENUTO CONTO che la superficie complessiva delle utenze domestiche è pari a Mq 94.690 mentre quella delle unità non domestiche è di Mq 14.732;

CHE conseguentemente i **costi** vengono ripartiti per **l'83%** a carico delle utenze domestiche e per il **17%** a carico delle utenze non domestiche;

CHE ai fini dell'applicazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui allegato 1 del D.P.R. 158/1999 è intendimento dell'Amministrazione applicare i coefficienti minimi previsti dal D.P.R.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 13.D del regolamento I.U.C. per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune e non locate e comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato in una sola unità; mentre per le unità domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di due unità;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità del 2014, in base al quale il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, si dispone che il pagamento della TARI è dovuto a titolo di acconto in n. 4 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il :

- 1^a rata di acconto: 31 gennaio 2016 ;
- 2^a rata di acconto: 28 febbraio 2016 ;
- 3^a rata di acconto: 31 marzo 2016 ;
- 4^a rata a saldo: 30 aprile 2016;

con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

VISTO gli articoli 9.D e seguenti del Regolamento IUC;

DATO ATTO che sono stati preventivamente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, così come previsto dagli artt. 49, 147**bis** e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integralmente riportato in calce alla presente deliberazione;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del citato D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2**bis**, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (Parere nota prot. 3450 del 30.07.2015);

VISTE le varie ipotesi di simulazione delle tariffe predisposte dal servizio competente, che hanno reso possibile il raffronto delle proiezioni tariffe con l'applicazione dei coefficienti massimi e minimi previsti da D.P.R. 158/1999 e i risultati di abbattimento dei costi ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013;

RITENUTO di dover approvare per l'anno 2015 la proiezione delle tariffe TARI applicando i coefficienti minimi del D.P.R. 158/1999 e la copertura finanziaria del **costo del piano finanziario complessivo di € 158.797,86**, di cui alla tabella "A" allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'atto deliberativo Consiglio Comunale n. 36 del 14.10.2014 di nomina del Responsabile del Funzionario I.U.C.;

CONSIDERATO che il consesso comunale con questo atto sta' deliberando il calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche con copertura del costo per intero a carico dell'utente in luogo della suesposta

Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (i consiglieri Fontana Paolo e Poddie Iole) , resi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare per il corrente anno 2015, sulla base dei costi complessivi di cui al Piano Finanziario approvato con atto consiliare n. 12 del 30.11.2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) come segue:

A. TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (Abitazioni e pertinenze)

n. componenti	COEFFICIENTI		TARIFFA 2015	
	Ka	Kb	parte fissa al mq.	parte variabile
1	0,75	0,60	0,39	50,33
2	0,88	1,40	0,46	117,45
3	1,00	1,80	0,52	151,00
4	1,08	2,20	0,56	184,56
5	1,11	2,90	0,58	243,46
6 o più	1,10	3,40	0,58	285,23

B. TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (Categorie)

numero categoria	Descrizione Categoria	Coefficienti		Tariffa 2015 al metro quadro		
		Kc	Kd	parte fissa	parte variabile	TOTALE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	2,54	0,13	0,27	0,40
2	Campeggi, distributori carburanti	0,44	3,83	0,20	0,41	0,61
3	Stabilimenti balneari	0,66	5,80	0,29	0,62	0,91
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97	0,15	0,32	0,47
5	Alberghi con ristorante	1,01	8,91	0,45	0,96	1,41
6	Alberghi senza ristorante	0,85	7,51	0,38	0,81	1,19
7	Case di cura e riposo	0,89	7,80	0,39	0,84	1,23
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	7,89	0,40	0,85	1,25
9	Banche ed istituti di credito	0,44	3,90	0,20	0,42	0,62
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	8,24	0,42	0,89	1,31
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	8,98	0,45	0,96	1,41
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,78	6,85	0,35	0,74	1,09
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98	0,40	0,86	1,26
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	3,62	0,18	0,39	0,57
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	5,91	0,30	0,63	0,93
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,54	48,74	2,46	5,24	7,70
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	38,50	1,84	4,14	5,98
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	5,00	0,25	0,54	0,79
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	18,80	0,95	2,02	2,97
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	3,00	0,15	0,32	0,47
21	Discoteche, night club	1,02	8,95	0,45	0,96	1,41

2. di dare atto che sulla base delle tariffe come sopra determinate, si prevede la realizzazione di un gettito tributario complessivo di € 158.797,85 (Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente deliberato avente ad oggetto "Sistema di calcolo della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche e proiezione delle entrate");
3. di applicare, sull'importo delle tariffe come sopra determinate, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge n. 147/2013;
4. di dare atto che, in deroga alla disposizioni dettate dall'art. 50, comma 2, lettera a), del regolamento IUC, per l'anno 2015 il pagamento della TARI dovrà essere versata in 4 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze:
 - 1^ rata di acconto: 31 gennaio 2016 ;
 - 2^ rata di acconto: 28 febbraio 2016 ;
 - 3^ rata di acconto: 31 marzo 2016 ;
 - 4^ rata a saldo: 30 aprile 2016;

5. di dare, altresì, atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni, opportunamente richiamate in parte motiva, le aliquote e le detrazioni derivanti dall'applicazione del presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, così come disposto dall'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
7. di disporre che la presente deliberazione venga, altresì, pubblicata nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune;
8. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Parere di regolarità Tecnico/Contabile:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio Finanziario
dott.ssa Rosanna Lai

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale
dottor G. Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n..... in data.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dottor G. Loddo